

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 5**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LI GOTTI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**AMEDEO CICCANTI**

**procedimento civile n. 789/11 RGN pendente nei suoi confronti  
dinanzi alla Corte di Appello di Ancona**

**Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 2011**

---

ONOREVOLI SENATORI. – L'onorevole Ciccanti - con lettera del 17 giugno 2011, seguita da una successiva del 13 luglio e da una ulteriore del 13 ottobre – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso la Corte di appello di Ancona.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 21 luglio 2011 e l'ha annunciata in Aula il 26 luglio 2011.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 28 settembre e del 25 ottobre 2011, ascoltando l'onorevole Ciccanti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 28 settembre 2011.

\* \* \*

Il procedimento in questione ha avuto origine dall'atto di citazione presentato in data 16 maggio 2005 da parte del sindaco di Grottammare Luigi Merli nei confronti dell'allora senatore Amedeo Ciccanti per il risarcimento dei danni derivanti da offesa alla reputazione politica, al decoro, all'onore e al prestigio. La vicenda nasce da una concessione di ittoturismo avversata dagli esponenti della minoranza del consiglio comunale di Grottammare, i quali avevano evidenziato che il concessionario era il marito del vice sindaco del Comune. Successivamente, i giornali locali diedero notizia di uno scontro fisico tra il concessionario e un esponente dell'UDC nel consiglio comunale. Ne seguì, a partire dal 3 marzo 2005, una serie di comunicati stampa (e di articoli conseguenti) resi, fra gli altri, anche dal sindaco Merli e dall'allora senatore Ciccanti. Secondo la parte attrice, dalle dichiarazioni del senatore

Ciccanti sarebbe appunto derivato un danno all'onorabilità del sindaco. Occorre tenere presente che in data 2 marzo 2005 è stata pubblicata negli atti parlamentari una interrogazione del senatore Ciccanti, che si riferisce espressamente allo scontro fisico su richiamato e in cui sono contenute valutazioni critiche sul comportamento del vice sindaco di Grottammare, nonché una richiesta di chiarimenti in ordine alla condanna di tali comportamenti da parte del sindaco.

Il tribunale di Ascoli Piceno, in data 30 novembre 2010, ha condannato l'onorevole Ciccanti al pagamento di un risarcimento, alla riparazione pecuniaria e alla pubblicazione a sue spese del dispositivo della sentenza. Il giudice non ha ritenuto, infatti, di considerare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Ciccanti, in quanto, sulla base della sua valutazione, «le espressioni ritenute dall'attore lesive del proprio onore e della propria dignità non sono quelle contenute nell'interrogazione ma altre, rese in diverso ambito». Il tribunale di Ascoli Piceno non ha sospeso il procedimento e non ha trasmesso copia degli atti al Senato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

In data 19 giugno 2011, l'onorevole Ciccanti ha proposto appello presso la Corte di appello di Ancona sollevando, tra le altre, la questione della «applicabilità al caso in questione della non sindacabilità parlamentare ai sensi degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003».

\* \* \*

In seguito alle richieste formulate dall'onorevole Ciccanti con le missive del 17 giu-

gno e del 13 luglio 2011 al Presidente del Senato, la Giunta ha esaminato la questione procedendo innanzitutto all'audizione dell'onorevole Ciccanti al fine di acquisire in particolare la sua valutazione in ordine alla mancata applicazione della legge n. 140. Nel corso della seduta del 28 settembre 2011 l'onorevole Ciccanti ha depositato la deliberazione della Corte di appello che, in sede cautelare, ha disposto la sospensione del processo di appello e della esecuzione provvisoria del provvedimento impugnato. La Giunta ha ritenuto, in tale occasione, che fosse necessario acquisire l'intera documentazione processuale per poter comprendere se fosse stata formalizzata dalla difesa dell'onorevole Ciccanti la eccezione di insindacabilità, così come prevede la legge n. 140 nel caso in cui essa non sia rilevata d'ufficio dal giudice. In data 13 ottobre 2011 l'onorevole Ciccanti ha integrato la documentazione già in possesso della Giunta, inviando anche l'atto di ricorso in appello. Dall'insieme degli atti acquisiti, peraltro, la Giunta non ha ritenuto di evincere che fosse stata effettivamente formalizzata l'eccezione di insindacabilità né durante il primo grado di giudizio né in sede di ricorso in appello. Da ciò discende quindi la mancata sospensione del procedimento in primo grado e la conseguente mancata trasmissione degli atti al Senato. Tuttavia, nell'inviare la documentazione integrativa, in data 13 ottobre 2011, l'onorevole Ciccanti ha formalizzato «un'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 affinché il Senato riconosca l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione delle dichiarazioni rese il 3 marzo 2005 dal sottoscritto, per cui è procedimento presso la Corte di appello di Ancona, sezione civile con causa avente RG.N. 789/2011».

La legge n. 140, infatti, al comma 7 dell'articolo 3, prevede la possibilità di sottoporre alla Camera di appartenenza la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione «anche di-

rettamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1». La presentazione di tale ultima istanza ha consentito quindi di superare il problema della mancata formulazione della eccezione in sede processuale e alla Giunta di procedere all'esame di merito.

\* \* \*

La Giunta nella seduta del 25 ottobre ha ritenuto che la presentazione di uno specifico atto ispettivo da parte del senatore Ciccanti prima dello svolgimento delle dichiarazioni che hanno dato luogo al processo fa rientrare il caso in questione nella fattispecie tipica di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. L'utilizzazione dello strumento ispettivo, infatti, determina la conseguenza di qualificare le dichiarazioni dell'onorevole Ciccanti quali proiezione esterna della sua attività parlamentare. Resta soltanto da valutare se vi sia corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni alla stampa e quanto riportato nella interrogazione. Il tribunale di Ascoli Piceno su questo punto aveva rilevato, in particolare, tre elementi che farebbero propendere per la tesi secondo cui «le espressioni ritenute dall'attore lesive del proprio onore e della propria dignità non sono quelle contenute nella interrogazione, ma altre, rese in diverso ambito». Si tratta delle frasi in cui, secondo il sindaco Merli, l'onorevole Ciccanti gli avrebbe attribuito la veste di concorrente morale dell'aggressione.

La Giunta ha ritenuto tuttavia che, al di là della diversa enfasi certamente riscontrabile nelle dichiarazioni alla stampa rispetto a quanto è contenuto nell'interrogazione parlamentare, vi siano sufficienti elementi per affermare che le prime trovino un sostanziale riscontro nelle valutazioni critiche inserite nell'atto di sindacato ispettivo.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'i-

potesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LI GOTTI, *relatore*